

Statuto della SISTEQ – Società Italiana Di Scienze e Tecnologie Quantistiche.

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto e durata

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “La Società Italiana di Scienze e Tecnologie Quantistiche”, indicata nel presente statuto con l'acronimo “SISTEQ”, in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo “Statuto”), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
3. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede sociale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune Palermo
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni e servizi.
2. L'Associazione ha come scopo la promozione delle scienze e delle tecnologie quantistiche nei loro aspetti fondamentali e applicativi.
3. La SISTEQ si propone di:
 - contribuire al progresso della conoscenza e della diffusione delle scienze e tecnologie quantistiche, anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio e ricerca;
 - promuovere e incoraggiare studi e ricerche sulle scienze e le tecnologie quantistiche;
 - favorire rapporti culturali nazionali e internazionali nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche;
 - tenere rapporti con altre associazioni a carattere scientifico con finalità affini;
 - fornire le necessarie competenze, rappresentanze e consulenze agli organi internazionali, nazionali, regionali e locali per iniziative di interesse per le tecnologie quantistiche;
 - promuovere la visibilità alle competenze scientifiche, tecnologiche e industriali presenti in Italia sulla scala Europea e mondiale.
4. Al fine di realizzare il suo scopo sociale, la SISTEQ si impegna a:
 - curare la divulgazione delle conoscenze sulle scienze e tecnologie quantistiche, promuovendone anche l'insegnamento nella scuola secondaria e nelle università;
 - predisporre iniziative di formazione, in particolar modo rivolte a figure juniores in ambito accademico, di ricerca e industriale;
 - stimolare il trasferimento tecnologico e incentivare la protezione intellettuale dei risultati e la costituzione di spinoff nella comunità nazionale, fungendo anche da riferimento nazionale;

- costituire un forum rappresentativo di tutti gli attori accademici e industriali italiani nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche, aperto ad osservatori nominati dai Ministeri competenti;
 - integrare gli attori di cui al punto precedente nell'elaborazione di una visione comune sul futuro delle scienze e tecnologie quantistiche;
 - esprimere proposte sulle strategie future per le scienze e tecnologie quantistiche a livello sia nazionale che internazionale, in particolare nel contesto delle National Quantum Initiatives dei singoli Stati europei.
 - organizzare annualmente un congresso dedicato ai progressi delle scienze quantistiche in Italia.
5. La SISTEQ è una Associazione di Promozione Sociale e non svolge attività commerciali e imprenditoriali, ad eccezione di quelle necessarie per eventi di formazione e promozione delle conoscenze. I suoi Soci non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio dalla gestione societaria; pertanto deve considerarsi come ente non commerciale (art. 73 DPR n. 917 del 22/12/1986).

Articolo 4

Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale.
2. Per il raggiungimento di tale finalità, operando principalmente nei settori dell'educazione, della formazione e della ricerca, l'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa» (la legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Articolo 5

Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6

Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II – Associati

Articolo 7

Definizione di Associato

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
2. La SISTEQ mira a riunire esperti di scienze e tecnologie quantistiche attivi sul territorio nazionale e all'estero. La Società si compone di soci ordinari, enti aderenti sostenitori e soci onorari.
3. Può essere nominato socio ordinario ogni persona che abbia offerto contributo al progresso delle scienze e delle tecnologie quantistiche, comprovato da prodotti della ricerca o dello sviluppo industriale. La proposta della nomina deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo della SISTEQ da almeno tre soci ordinari che dovranno documentare l'interesse della persona per lo scopo sociale nonché la sua idoneità al suo perseguimento. I soci ordinari costituiscono l'Assemblea della società, partecipano all'attività scientifica e culturale della Società e sono tenuti al versamento di una quota sociale annua fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Possono aderire alla SISTEQ, previa approvazione del Consiglio Direttivo, istituti, società, enti e persone giuridiche interessati allo scopo sociale. L'ente aderente nomina un proprio rappresentante che partecipa all'Assemblea dei soci, all'attività scientifica e culturale della Società ed è tenuto al versamento di una quota sociale annua fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Può aderire alla SISTEQ, in qualità di socio sostenitore, ogni persona fisica o giuridica che sia interessata alle scienze e alle tecnologie quantistiche e che intenda partecipare attivamente alle attività della SISTEQ. I soci sostenitori sono tenuti a pagare una quota sociale annua fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea dei soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno venti soci ordinari, soci onorari, italiani o stranieri, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo delle scienze e delle tecnologie quantistiche. La nomina a socio onorario è a vita e non comporta il pagamento della quota annuale; i soci onorari non possono far parte del Consiglio Direttivo.
7. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8

Numero minimo di associati

1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9

Diritti ed obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Articolo 10

Ammissione degli Associati

1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.
2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11

Recesso dell'Associato

1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12

Esclusione dell'Associato

1. L'esclusione dalla Società avviene con delibera dell'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, in seguito alla relazione di un comitato di tre probiviri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. La decadenza dalla qualità di socio avviene per le seguenti motivazioni:

- dimissioni da inoltrare per iscritto al Presidente e al Segretario Generale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria;
 - mancato versamento della quota societaria per un biennio, dopo due solleciti;
 - gravi motivazioni di carattere deontologico e di conflitto di interesse, lesive dell'autonomia e dell'indipendenza della SISTEQ.
3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13

Patrimonio iniziale

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro ...
2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione può acquisire le seguenti risorse:
 - beni mobili e immobili di proprietà della SISTEQ;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri o internazionali;
 - elargizioni, lasciti e donazioni, di soggetti privati e pubblici, nazionali o esteri, esplicitamente destinati a incremento del patrimonio stesso;
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività svolte;
 - residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio stesso.
3. Il patrimonio della SISTEQ non può essere alienato se non con esplicito parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Le attività della SISTEQ sono finanziate attraverso:
 - quote sociali annuali dei soci ordinari e degli enti aderenti;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri o internazionali;
 - elargizioni, lasciti e donazioni, di soggetti privati e pubblici, nazionali o esteri, esplicitamente destinati a incremento del patrimonio stesso;
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività svolte;
5. L'esercizio finanziario e l'anno sociale si aprono il primo gennaio e si concludono il 31 dicembre di ogni anno.
6. Entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile. In occasione della prima convocazione utile successiva alla chiusura dell'esercizio, il Presidente sottopone all'Assemblea dei Soci il conto consuntivo, corredato dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. I bilanci annuali preventivi e consuntivi devono restare depositati presso la sede della SISTEQ a disposizione dei soci nei quindici giorni che precedono e che seguono l'Assemblea e devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Società.

Articolo 14

Entrate

1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
 - a) il percepimento della Quota Annuale;
 - b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
 - i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile;

Articolo 15

Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16

Divieto di distribuzione

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Titolo IV – Sistemi di governance

Articolo 17

Organi

1. La SISTEQ si compone dei seguenti organi societari:
 - Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Segretario Generale
 - Tesoriere
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutti i membri degli Organi societari sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse al momento di assumere una qualsiasi carica o, se insorti dopo la nomina, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi; diversamente, si procederà secondo quanto stabilito dall'Articolo 12.

3. Per tutte le cariche è esclusa qualsiasi forma di retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della SISTEQ.
4. Le modalità di presentazione delle candidature sono esplicitate nel Regolamento di cui al seguente Articolo 27.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 18

Principi generali

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari, dai rappresentanti degli Enti aderenti e dai soci onorari, che esercitano i loro diritti di voto con le distinzioni all'Art. 4. I suoi Compiti sono:
 - approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
 - individuare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - approvare proposte di massima relative ai programmi di attività della Società;
 - eleggere i Soci onorari;
 - deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo.
2. L'assemblea ordinare deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea viene convocata dal Presidente con un preavviso di quindici giorni di calendario e con trasmissione dell'ordine del giorno, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione.
4. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Presidente, su propria iniziativa, su richiesta del consiglio direttivo o di un terzo dei soci, con esclusione dei soci onorari.
5. L'Assemblea è convocata in forma fisica, ma può prevedere anche la partecipazione di soci in collegamento telematico; a discrezione del Presidente e in assenza di pareri contrari del Consiglio Direttivo, essa può essere convocata anche per via unicamente telematica.
6. Le delibere dell'Assemblea avvengono di norma con voto "aperto" come descritto nel Regolamento, in seduta fisica o telematica. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sintetico, ma completo, da parte del Segretario Generale che deve essere depositato presso la sede della SISTEQ.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo consegue lo scopo sociale con l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dieci membri individuati secondo le modalità previste nel Regolamento e resta in carica tre anni.
3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I membri del consiglio direttivo possono svolgere solo due mandati consecutivi.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento o decadenza di uno dei membri, l'Assemblea dei Soci procede con l'individuazione di un consigliere supplente, secondo le modalità del regolamento:

- il mandato del consigliere supplente termina insieme a quello degli altri consiglieri e conta ai fini del numero massimo dei mandati solo se la sua durata è superiore ai diciotto mesi.
6. Al Consiglio Direttivo vengono affidati collegialmente i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria di SISTEQ, in particolare attraverso le seguenti funzioni:
 - guidare e amministrare la Società;
 - proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - individuare tra i suoi membri un Segretario Generale e un Tesoriere;
 - individuare, tra i suoi membri, il Rappresentante dell'Assemblea Generale, avente il compito di trasmettere le istanze dell'Assemblea e di riferire alla stessa delle attività del Consiglio Direttivo;
 - promuovere e coordinare le attività di comitati e gruppi di studio;
 - assistere il Presidente nella stesura della relazione annuale sull'attività della Società da sottoporre all'Assemblea;
 - approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
 - proporre all'Assemblea nominativi di eventuali soci onorari;
 - stabilire l'ammontare delle quote sociali;
 - raccogliere segnalazioni di possibili conflitti di interesse e nominare un collegio di tre probiviri per il loro esame;
 - adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato ad altri organi societari.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno tre Consiglieri, con un preavviso minimo di cinque giorni di calendario e con trasmissione dell'ordine del giorno, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia in forma fisica sia in modalità telematica.
 8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Tutte le delibere devono essere prese con votazioni "aperte" come descritte nel Regolamento.
 9. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze di esperti anche esterni alla Società su argomenti di loro competenza: questi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente alla discussione degli argomenti di loro interesse.

Sezione III – Presidente, Segretario Generale e Delegati, Tesoriere,

Articolo 20

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Società ed è il garante dell'unità di intenti nel perseguire lo scopo sociale. È eletto dall'Assemblea dei soci secondo la procedura descritta nel Regolamento e dura in carica tre anni, rinnovabili per un secondo mandato. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - coordina i lavori del Consiglio Direttivo affinché siano attuate le deliberazioni dell'assemblea;
 - conferisce deleghe ai singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinanti;
 - adotta, in accordo con il Segretario Generale, con procedura di urgenza ogni iniziativa reputata necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi della Società, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione utile;

- intrattiene rapporti con organi internazionali, nazionali e locali, con enti di ricerca, con le realtà produttive e con agenzie di finanziamento.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo fino alla cessazione della condizione impedente, senza che questo conti ai fini dell'eleggibilità

Articolo 21

Segretario Generale e Delegati

1. Il Segretario Generale è indicato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni, con possibilità di un secondo mandato. I suoi compiti prevedono:
 - coadiuvare il Presidente nell'organizzazione delle attività della Società;
 - provvedere al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche;
 - redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - curare l'archivio della Società.
2. Il Segretario Generale può essere delegato dal Presidente a intrattenere rapporti con organi internazionali, nazionali e locali, con enti di ricerca, con le realtà produttive e con agenzie di finanziamento.
3. Il Presidente, col parere positivo del Consiglio Direttivo, può conferire specifiche deleghe anche soci esterni al Consiglio Direttivo. In questo caso tali Delegati integrano a tutti gli effetti il Consiglio Direttivo. Il conferimento della delega non può avvenire per più di due mandati successivi.
4. Il Segretario Generale può essere rimosso se il Consiglio Direttivo nomina un sostituto a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; le dimissioni o la rimozione dalla carica di Segretario Generale comporta la decadenza dal Consiglio Direttivo

Articolo 22

Tesoriere

1. Il Tesoriere è indicato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni, con possibilità di un secondo mandato. Il Tesoriere:
 - è depositario dei beni della SISTEQ di cui all'Art. 14 e dell'archivio dei documenti contabili;
 - sottopone il bilancio preventivo e il conto consuntivo all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo;
 - illustra il bilancio preventivo e il conto consuntivo all'Assemblea dei Soci;
 - provvede alla riscossione delle quote sociali;
 - vigila su tutti gli aspetti finanziari della Società, riferendone al Presidente e al Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere può essere rimosso se il Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Revisori dei Conti, nomina un sostituto a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; le dimissioni o la rimozione dalla carica di Tesoriere comporta la decadenza dal Consiglio Direttivo

Sezione IV – Organo di controllo e Revisione Legale

Articolo 23

Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Organo di Controllo, composto da tre membri, ovvero anche monocratico, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra persone qualificate e dotate di adeguata professionalità, ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su richiesta del Consiglio medesimo. La partecipazione è obbligatoria alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui debbano essere discussi argomenti inerenti le deliberazioni finalizzate all'approvazione dei documenti contabili.
7. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono essere revocati secondo le fattispecie previste dalla legge.
8. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:
 - controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili della SISTEQ;
 - trasmettere all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - riferire all'Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo in caso di gravi dissesti nella gestione. In questo caso, il Collegio dei Revisori dei Conti può proporre al Consiglio Direttivo la rimozione del Tesoriere con relazione approvata con voto unanime.

Articolo 24

Comitati e gruppi di studio

1. Il Consiglio Direttivo può costituire comitati per specifiche iniziative quali comitati organizzativi e scientifici per conferenze e convegni, comitati editoriali di edizioni speciali di riviste, o azioni simili. I Soci hanno facoltà di costituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche con finalità di studio; l'istituzione del gruppo deve essere comunicata al Consiglio Direttivo e deve ricevere approvazione in Assemblea, secondo le modalità descritte nel Regolamento. Le attività scientifiche dei gruppi devono essere esposte all'Assemblea con una relazione che segua i migliori standard in uso nella comunità scientifica internazionale.
2. La Società non può rivendicare la proprietà intellettuale di eventuali prodotti delle azioni dei gruppi, secondo lo scopo sociale enunciato nell'Art. 1.

Articolo 25

Relazione ai Ministeri

1. Il Presidente trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dello Sviluppo Economico un elenco annuale di eventuali premi messi a bando nonché una relazione triennale delle attività della SISTEQ. Il Consiglio Direttivo può suggerire di inviare in copia conforme tale relazione a ulteriori dicasteri sulla base della pertinenza delle attività svolte. La data limite per la trasmissione dei documenti è fissata al 31 dicembre dell'anno interessato.

Articolo 26

Regolamento

1. Al presente Statuto deve essere associato un Regolamento esplicativo e attuativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti. Esso deve essere ispirato a criteri di promozione della diversità di genere e culturale e a stabilire meccanismi decisionali ed elettivi che promuovano la ricerca del consenso.
2. Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Sezione V – Libri sociali e registri

Articolo 27

Libri dell'Associazione

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 28

Devoluzione del patrimonio

1. La Società può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci con diritto di voto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci approvata a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente, dopo un intervallo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, indice un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e sarà sufficiente una maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.
3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la SISTEQ ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII – Norme di rinvio

Articolo 29

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci ordinari e degli enti aderenti. Le modifiche statutarie devono avvenire con le modalità stabilite dal Regolamento in osservanza dell'Art. 6
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Articolo 30

Clausola arbitrale

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci ordinari e degli enti aderenti.
 2. Le modifiche statutarie devono avvenire con le modalità stabilite dal Regolamento in osservanza dell'art. 19.
 3. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
 4. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Palermo.
 5. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
- Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.